CAMERA DEI DEPUTATI N. 1143-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **MAROTTA MICHELE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 aprile 1959 *(Stampato n. 482)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

E DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 maggio 1959

—

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge in esame si concedono dei miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza e si eliminano nel contempo talune particolari sperequazioni retributive che si sono manifestate nell'applicazione delle più recenti disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti statali.

LE PROVVIDENZE PARTICOLARI

Viene così esteso al personale della Magistratura e della Avvocatura generale dello Stato, che abbia interamente fruito della progressione per aumenti quadriennali, il beneficio degli aumenti biennali, in numero illimitato ed in ragione del 2,50 per cento

dello stipendio massimo previsto per le rispettive qualifiche.

Conseguentemente si stabilisce che, in caso di promozione, competa a detto personale un assegno in ogni caso superiore a quello che godeva nel grado precedente.

Si prevede pure l'eventualità, in sede di prima applicazione delle nuove norme, che alcuni dipendenti vengano a godere di un trattamento meno favorevole di quello che avrebbero avuto se si fossero trovati al grado inferiore, stabilendo in tal caso che la retribuzione venga corrisposta nella misura più favorevole.

Un'analoga sperequazione, in sede di applicazione delle leggi delegate, si ebbe a registrare in misura veramente rilevante a danno di taluni salariati che per essersi trovati promossi da poco ad una categoria superiore avevano diritto ad una retribuzione minore di quella che sarebbe loro spettata se non fossero stati promossi. Il disegno di legge in esame viene a risolvere la situazione, accordando ai salariati che si trovano nella posizione suddetta un adeguato miglioramento di retribuzione.

È pure prevista l'elevazione della misura massima dell'assegno personale di sede per i dipendenti in servizio a Torino, dato che tale città ha ora superato gli 800.000 abitanti.

Si prevede infine una particolare indennità per gli specializzati dei centri meccanografici che troppo spesso vengono attratti dalle migliori condizioni offerte dai privati e lasciano il posto statale.

LA SCALA MOBILE

Le disposizioni più importanti del disegno di legge sono però quelle che si riferiscono ai miglioramenti di ordine generale, attuati mediante l'introduzione di un congegno di scala mobile nel nostro sistema retributivo e mediante l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia.

Un esperimento di applicazione della scala mobile per i dipendenti statali si ebbe già in Italia con l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1945, n. 722, nel quale, all'articolo 6, si prevedeva che l'importo del carovita e delle relative quote complementari fosse suscettibile di aumento o di riduzione con riferimento all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione. Ma il sistema cadde in desuetudine quando si determinò una tendenza alla diminuzione dei generi alimentari, per cui il congegno medesimo avrebbe dovuto comportare una riduzione degli emolumenti peraltro non sopportabile da parte dei dipendenti statali.

Successivamente fu più volte sollecitata dalle categorie interessate l'adozione di un congegno di scala mobile per adeguare le retribuzioni al mutevole costo della vita, ma non si ritenne di accogliere la rivendicazione poiché si temette che il sistema proposto potesse costituire un pericoloso elemento di acceleramento di un eventuale processo inflazionistico. L'assicurata stabilità della moneta e la buona prova che il sistema medesimo ha dato negli altri settori produttivi, dove viene già da tempo applicato, consentono ora di accoglierlo, pur limitandone l'applicazione, sovrattutto per esigenze di bilancio, solamente alle prime 40.000 lire di stipendio mensile.

Viene quindi istituita, a partire dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale il cui importo si calcola applicando ad una base di 40.000 lire mensili la percentuale di aumento dell'indice del costo della vita, registrato, rispetto al giugno 1956, nell'anno solare che precede l'inizio dell'esercizio finanziario nel corso del quale avviene l'erogazione.

Per la determinazione dell'indice del costo della vita, ci si vale dei dati dell'Istituto centrale di statistica accertati per i settori dell'industria e del commercio. Il metodo comporta una valutazione dell'andamento dei prezzi dei generi alimentari, degli articoli di abbigliamento e di uso personale e domestico, oltre che delle tariffe di alcuni servizi e delle aliquote della imposta di famiglia, per un complesso di circa 150 voci. Si ha così un indice abbastanza significativo e rispondente.

Calcolato con tale metodo, l'aumento del costo della vita che si è registrato nel 1958 rispetto al giugno 1956 risulta del 6,23 per cento e si arrotonda al 6 per cento. Tale percentuale, applicata alla già indicata base di lire 40.000, comporta, a partire dal 1° luglio 1959 e sino al 30 giugno 1960, una indennità integrativa mensile, per i dipendenti in attività, di lire 2.400.

L'indennità viene corrisposta integralmente a tutti i dipendenti che godono di uno stipendio non inferiore a lire 30.000. Viene invece proporzionalmente ridotta (in ragione di un trentesimo per ogni mille lire) per coloro che godono di uno stipendio inferiore.

Un'indennità integrativa speciale è prevista pure per i pensionati, ma viene calcolata su una base di lire 32.000, considerando che in genere l'importo della pensione non supera l'80 per cento dello stipendio. Ai pen-

sionati, l'indennità integrativa, che per il prossimo esercizio sarà di lire 1.920 mensili, viene corrisposta integralmente quando la pensione non risulti inferiore, se diretta, alle 24.000 lire mensili e se indiretta alle 18.000 lire. In caso contrario l'indennità integrativa speciale viene rispettivamente ridotta di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire.

Critiche sono state mosse anzitutto alla limitata aliquota di stipendio su cui viene commisurata l'indennità integrativa speciale, il che praticamente comporta un beneficio pressocché uguale per quasi tutti i dipendenti in servizio e conseguentemente una tendenza all'appiattimento delle retribuzioni.

Si è già detto che il limite che si è stabilito, non certo elevato, è dovuto sovrattutto alle esigenze di bilancio, poiché un aumento della base avrebbe determinato un onere assolutamente insostenibile nelle attuali condizioni della nostra finanza. C'è da augurarsi che il limite medesimo si possa successivamente elevare, ma non è facilmente prevedibile che possa essere eliminato del tutto. A parte, infatti, l'eccessivo onere che ne deriverebbe alla finanza statale, c'è da osservare che l'introduzione del congegno della scala mobile è fondamentalmente rivolto a garantire gli statali contro le variazioni del costo della vita riferite alle esigenze più essenziali, per il sodisfacimento delle quali si può considerare destinata una fascia più o meno cospicua, ma non illimitata, dello stipendio. Le variazioni che possono invece derivare da cause più profonde, connesse particolarmente a fenomeni valutari di vasta portata, richiederanno sempre degli adeguamenti non automatici.

D'altro canto, anche nei settori dell'industria e del commercio, l'utilizzazione della scala mobile per gli impiegati e per gli operai, con esclusione dei dirigenti, comporta in pratica un limite alla sua applicazione, sia pure meno basso e meno rigido. É comunque auspicabile, lo si ripete, che le condizioni del bilancio possano successivamente consentire, a favore degli statali, una più ampia estensione del sistema.

Altre critiche sono state mosse alla non integrale corresponsione dell'indennità ai dipendenti che godono di uno stipendio inferiore alle lire 30.000 o ai pensionati con più modesti assegni. Si sarebbe voluto invece che l'indennità venisse integralmente corrisposta a tutti i dipendenti in attività ed in quiescenza.

C'è da osservare, a riguardo, che il beneficio introdotto con il presente disegno di legge nel nostro sistema retributivo, per la sua stessa natura, non può non riferirsi all'entità dello stipendio. A voler integralmente applicare il congegno della scala mobile, si sarebbe dovuto calcolare percentualmente l'indennità per ciascuna classe di retribuzione. Si è voluto invece far godere tale indennità, integralmente, non solo a coloro i quali percepiscono uno stipendio pari o superiore alle quaranta mila lire, ma anche a coloro che godono di un assegno compreso tra le trenta e le quarantamila lire, il che comporta un vantaggio per i percettori di stipendi modesti. Si può quindi ritenere che non beneficieranno dall'integrale godimento dell'indennità, esclusivamente coloro che solo parzialmente dedicano la loro attività al servizio dello Stato.

Per tali motivi si è ritenuto equo mantenere la formula proposta dal Governo, pur apprezzando nel loro giusto valore le ragioni addotte dai sostenitori della tesi contraria, ispirati dal desiderio di aiutare i più umili servitori dello Stato. La situazione di questi dipendenti merita indubbiamente di essere riesaminata, ma non si può pensare di risolverla con una forzatura del congegno di scala mobile, che comporterebbe, d'altro canto, dei benefici non certo molto rilevanti.

L'AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Un sensibile miglioramento viene anche apportato alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti in attività, mentre viene concesso ai pensionati, per la prima volta, un assegno per i familiari.

Per i dipendenti in servizio il miglioramento comporta un aumento di lire 1.000 per ogni persona a carico, per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959, e di lire 1.500 a partire dal successivo 1° luglio. Per i figli minorenni di età fra i 14 e i 21 anni, il miglioramento è di lire 2.000 sin dal 1° febbraio 1959.

Per i pensionati l'aggiunta di famiglia viene concessa in ragione di lire 1.000 mensili per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e successivamente nella misura di lire 1.500 mensili, qualunque sia la popolazione del comune di residenza.

Non tutti i dipendenti in servizio, però, potranno beneficiare del miglioramento delle quote di aggiunta di famiglia. Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, furono infatti esclusi da taluni miglioramenti previsti nel decreto medesimo quei dipendenti le cui famiglie godevano di un secondo reddito il cui importo minimo fu allora stabilito in lire

22.000 e successivamente elevato a lire 25.000. Con il disegno di legge in esame il limite minimo del secondo reddito, capace di determinare l'esclusione dal beneficio, viene ancora elevato a lire 30.000, ma si mantiene la discriminazione.

È evidente che il criterio adottato è stato imposto sovrattutto da esigenze finanziarie, non potendosi superare il limite di spesa raggiunto con le provvidenze predisposte. La situazione del bilancio, ben nota, ed il momento in cui si è adottato il provvedimento – al termine dell'esercizio finanziario, con gli stati di previsione già presentati per l'esercizio prossimo – hanno reso e rendono particolarmente difficile il reperimento dei fondi necessari per la copertura della spesa.

Posti quindi nella necessità di una scelta fra una estensione del beneficio a tutti, ma in misura più modesta, e una concessione più rilevante nell'ammontare, ma meno estesa, si è preferita la seconda soluzione, volendosi favorire sovrattutto quei dipendenti la cui famiglia, priva di una qualsiasi altra entrata, viene a trovarsi in condizioni di maggiore bisogno.

Non si può non riconoscere, pertanto, la fondatezza delle ragioni che hanno determinato la proposta governativa, pur auspicando che una migliorata situazione finanziaria possa consentire al più presto l'estensione del beneficio. Nello stesso tempo, però, non è fuor di luogo ricordare che alla base delle difficoltà in cui si dibatte la nostra finanza pubblica, va posta proprio l'angosciosa situazione delle tante famiglie italiane alle quali manca ancora un qualsiasi reddito di lavoro.

A proposito dell'aggiunta di famiglia c'è da rilevare pure l'elevazione rispettivamente a lire 11.000 e 10.000 dei limiti del reddito dei familiari (genitori oppure figli con attività retribuita) da considerare a carico del personale statale ai fini dell'attribuzione delle quote.

ENTITÀ E ONERE DEI MIGLIORAMENTI

Il complesso dei provvedimenti predisposti non è certo tale da risolvere tutti i problemi economici che assillano la gran parte del personale, ma non si può negare che si tratti di un miglioramento sensibile sovrattutto per gli statali con forte carico familiare, né si può contestare l'entità dello sforzo che lo Stato si accinge a compiere a favore dei propri dipendenti.

Per rendersi conto dell'ammontare dell'onere che si determina, occorre ricordare che il numero dei dipendenti statali in attività di servizio viene oggi calcolato in non meno di 1.250 mila unità. La rilevante differenza rispetto ai dati accertati dall'Istituto centrale di statistica nel 1955 e anche rispetto a quelli offerti, al 1° luglio 1957, da una pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato, non è dovuto solamente alle nuove immissioni di personale, che pure in taluni settori, come quello della scuola, incidono in misura notevole, ma si deve sovrattutto ai più precisi accertamenti che migliori indagini hanno permesso di effettuare.

Fra i dipendenti in servizio, saranno meno di 100.000 quelli che percepiranno l'indennità integrativa speciale in misura ridotta, per cui si calcola che l'onere conseguente ammonti per il solo personale in attività a circa 34.560 milioni.

Per i pensionati, che stanno per raggiungere le 490.000 unità, l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità integrativa si calcola in 10.590 milioni. Complessivamente, pertanto, l'introduzione della scala mobile comporta una maggiore spesa di 45.150 milioni.

Meno facile risulta il calcolo dell'onere relativo al miglioramento dell'aggiunta di famiglia per i dipendenti in attività e alla sua estensione al personale in quiescenza. In base alle indagini diligentemente compiute dalla Ragioneria centrale dello Stato si prevede che l'elevazione delle quote per i dipendenti in servizio comporti una spesa di almeno 31.260 milioni, ai quali si deve aggiungere l'onere per i più cospicui miglioramenti di cui verranno a godere quei dipendenti che fruiscono di un secondo reddito familiare inferiore a lire 30.000 ma superiore a lire 25.000, per effetto dell'aumentato limite di applicabilità anche di altri precedenti miglioramenti. Tale onere, per arrotondare i totali, è stato calcolato in 740 milioni, ma ammonterà probabilmente ad una somma maggiore.

Per i pensionati il calcolo è puramente presuntivo, poiché, non godendo essi finora di aggiunta di famiglia, non si hanno elementi per accertare la loro situazione familiare. C'è da tenere presente però che gli esodi volontari consentiti ed incoraggiati da alcuni anni a questa parte hanno accresciuto il numero dei dipendenti in quiescenza di età relativamente giovane e quindi ancora con obblighi familiari.

Calcolando tre persone a carico per ogni due titolari di pensione diretta e poco meno di una persona a carico per ogni titolare di di pensione indiretta, l'onere che deriva dalla concessione dell'aggiunta di famiglia ai

pensionati risulta non inferiore a 11.250 milioni. Complessivamente, pertanto, la spesa relativa alla aggiunta di famiglia ammenterà ad almeno 43.250 milioni.

Per i miglioramenti concessi a talune categorie di salariati si presume che si spenderanno circa 2.000 milioni, per i magistrati oltre 100 milioni, per il personale specializzato dei centri meccanografici 200 milioni e per l'adeguamento dell'assegno personale di sede per i dipendenti in servizio a Torino (1.600 lire mensili per oltre 15 mila dipendenti) la spesa sarà di circa 300 milioni.

In totale, quindi, l'onere annuo per i miglioramenti che si propongono ammonterà a non meno di 91 miliardi, ma non è difficile che in sede di applicazione salga sino a 95 miliardi.

Per l'esercizio corrente l'onere si riferisce esclusivamente all'aggiunta di famiglia concessa a partire dal 1° febbraio 1959. Calcolato con lo stesso criterio, esso ammonta a non meno di 13.180 milioni, ma è probabile che salga a 14 miliardi.

Complessivamente, pertanto, per il periodo dal 1° febbraio 1959 al 30 giugno 1960 si deve fronteggiare una maggiore spesa compresa tra 104,180 e 109 miliardi. Alla necessaria copertura si è provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico di tabacchi, e con i provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* e sulla parte dei redditi imponibili di categoria *B* che eccede lire quattro milioni, i diritti catastali previsti dall'allegato *A*) al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

Il gettito che si presume di poter ricavare dovrebbe risultare sufficiente per fronteggiare i maggiori oneri.

Il numero e la varietà dei provvedimenti fiscali proposti stanno a confermare la crescente rigidità del nostro bilancio, per cui riesce sempre più difficile l'assunzione di nuovi oneri da parte dello Stato.

Sarebbe stato certo preferibile che la spesa derivante dal presente disegno di legge fosse stata fronteggiata con l'accrescimento naturale delle entrate, sia per evitare quei riflessi di impopolarità che accompagnano ogni misura fiscale e coinvolgono ingiustamente anche le doverose provvidenze a favore del personale dello Stato, sia per non offrire incentivi ad un aumento del costo della vita che già l'erogazione dei miglioramenti potrebbe determinare per il probabile aumento della domanda di alcuni beni.

Purtroppo, però, le disponibilità derivanti dallo sviluppo naturale delle entrate risultano impegnate prima ancora che si determinino e questa è un'altra conseguenza della nostra particolare situazione sociale che tanto influisce, come si è già detto, sul trattamento dei dipendenti statali.

L'adozione della scala mobile, però, tende pure ad evitare per l'avvenire le lamentate conseguenze tributarie che hanno sempre accompagnato ogni miglioramento economico concesso al personale statale. Sovrattutto se l'esperienza permetterà di estendere e migliorare il sistema, sarà possibile un adeguamento automatico delle retribuzioni che comporterà l'impegno prioritario di una quota delle maggiori entrate a favore dei dipendenti statali.

Anche per questo motivo il tentativo che si compie con il presente disegno di legge merita di essere secondato, tanto più che è legittimo attendersi, a seguito della sua approvazione, una più assidua e vigile azione per contenere il costo della vita.

Le considerazioni sinora esposte ci permettono di affermare, a conclusione di questa esposizione, che il disegno di legge in esame, pur non realizzando pienamente le rivendicazioni dei dipendenti statali, costituisce indubbiamente uno sforzo notevole che va accolto come un doveroso riconoscimento per la diligenza e la dedizione con cui questi benemeriti lavoratori assolvono quotidianamente le loro funzioni a servizio dello Stato e del cittadino.

Il graduale, ma continuo miglioramento che si è registrato in questi ultimi anni nello stato giuridico e nel trattamento economico degli statali, sta a dimostrare, d'altro canto, come Governo e Parlamento apprezzino la loro fatica, e garantisce pure la più serena comprensione per le loro legittime aspettative.

MAROTTA MICHELE, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

d) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2.400 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

ART. 2.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari

ART. 2.

Identico.

di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

d) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959–30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1.920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.

ART. 3.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a de-

ART. 3.

Identico.

correre dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6.530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16

aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

ART. 4.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 5.120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 5.270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 7.030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

ART. 4.

Identico.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

ART. 5.

Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel primo comma del precedente articolo 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico, in ragione di lire 1.000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1.500 mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del comune di residenza.

Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.

La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti

ART. 5.

Identico.

dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.

I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

ART. 6.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'articolo 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

ART. 7.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonché l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente articolo 5.

Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

ART. 8.

Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1° maggio 1959, a lire 3.200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri comuni della stessa provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonché alle categorie di personali indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.

ART. 10.

Identico.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

ART. 11.

Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla

ART. 11.

Identico.

base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 12.

Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.

ART. 13.

Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.

ART. 14.

Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del Tesoro.

I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.

ART. 15.

Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico	L.	600
Capo reparto	»	550
Operatore	»	400
Perforatore	»	400

Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

ART. 17.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonché dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* e sulla parte di redditi imponibili di categoria *B*, che eccede lire quattro milioni, i diritti catastali previsti dall'allegato *A*) al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

gas di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 18.

Identico.